

# CIRCOLARE MONOTEMATICA

## I CREDITI D'IMPOSTA

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il "titolare" del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a [studiorighini@studiorighini.it](mailto:studiorighini@studiorighini.it)

## I CREDITI D'IMPOSTA

I crediti d'imposta, intesi come strumenti a sostegno per le imprese e di stimolo per determinati settori, sono numerosissimi, come altrettanto sono le funzioni ad essi assegnate dal legislatore.

Sebbene ogni credito d'imposta abbia le proprie regole, vi sono degli adempimenti comuni che caratterizzano tali strumenti, quali, ad esempio, l'indicazione in dichiarazione dei redditi, l'utilizzo mediante compensazione o la trasmissione della delega di pagamento esclusivamente per il tramite dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

La presente circolare ha l'intento di elencare le misure agevolative introdotte dal legislatore in tempi più o meno recenti.

Di seguito si riporta l'indice dei crediti d'imposta commentati nella successiva tabella:

- Investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo..... pag. 3;
- Formazione 4.0..... pag. 4;
- Gli investimenti al Sud.....pag. 6;
- Eccedenze ACE, trasformazione in credito IRAP.....pag. 8;
- Le spese di consulenza per la quotazione delle Pmi.....pag. 8;
- Bonus pubblicità.....pag. 10;
- Acquisto e adattamento dei misuratori fiscali.....pag. 10;
- Motori elettrici e ibridi, gli eco incentivi per auto e moto.....pag. 11;
- Distributori di carburante.....pag. 12;
- Il nuovo bonus per le edicole, anno 2019-2020.....pag. 12;
- Bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.....pag. 12;
- L'acquisizione di prodotti da riciclo.....pag. 13;
- Arte, sport e le donazioni spontanee.....pag. 13;
- Ecobonus e Sismabonus, la cessione del credito.....pag. 14.

<b>Credito d'imposta: investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo</b>	
<b>Tipologia credito d'imposta</b>	Investimenti in attività di ricerca e sviluppo
<b>Riferimenti normativi</b>	Articolo 3 del Dl 23 dicembre 2013 n. 145; di fatto integralmente modificato dall'art. 1, comma 35, legge 190/2014.
<b>Beneficiari</b>	<p>I soggetti beneficiari del credito per investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo sono tutti coloro che sono titolari del reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore in cui operano e dal regime contabile adottato.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, i destinatari del credito d'imposta possono essere ricompresi nelle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) titolari di reddito d'impresa ai fini IRES o IRPEF, ivi compresi i consorzi e le reti d'impresе;</li> <li>b) stabili organizzazioni di imprese non residenti nel territorio dello Stato Italiano;</li> <li>c) enti non commerciali, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati nell'attività commerciale eventualmente esercitata;</li> <li>d) imprese agricole che determinano il reddito fiscale agrario ai sensi dell'articolo 32 TUIR.</li> </ol>
<b>Costi agevolabili</b>	<p>Dato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015, le attività ammesse ed inerenti all'agevolazione possono essere ricondotte alle seguenti classificazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ricerca fondamentale;</li> <li>b) ricerca industriale;</li> <li>c) sviluppo sperimentale.</li> </ol> <p>Data la Circolare 13/E del 27 aprile 2017, le spese ammissibili al bonus fiscale possono essere ricondotte alle seguenti classificazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;</li> <li>b) quote di ammortamento degli strumenti e delle attrezzature da laboratorio;</li> <li>c) spese relative ai contratti di ricerca stipulati con università ed altri enti equiparati;</li> <li>d) spese sostenute per l'acquisto di competenze tecniche e privative industriali (di cui alla Circolare 27 aprile 2017, n. 13/E, paragrafo 4.5.1 e 4.5.2).</li> </ol> <p>Viceversa non sono agevolabili le modifiche ordinarie e/o periodiche apportate ai prodotti o alle linee di produzione, ivi compresi i processi di fabbricazione, anche nel caso in cui gli stessi rappresentino miglioramenti.</p>
<b>Meccanismo di calcolo del credito e limite annuale della agevolazione</b>	<p>Sin dall'introduzione del credito in Ricerca e Sviluppo, il meccanismo del calcolo dell'agevolazione non è mai stato sottoposto a modifiche. Il meccanismo a cui fare riferimento è pertanto riconducibile alla seguente procedura: commensurare, per ciascuno dei periodi di imposta agevolati, l'eccedenza degli investimenti realizzati in attività di ricerca e sviluppo, con la media degli stessi investimenti effettuati nei tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione dell'agevolazione.</p> <p>Al fine di definire correttamente l'entità del contributo spettante, a seguito delle variazioni normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 e 2019, è necessario distinguere tre intervalli temporali, nello specifico:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il contributo massimo maturabile per i periodi di imposta 2015 e 2016 è pari a 5 milioni di euro, con aliquote pari al 25% e 50% a seconda delle spese ammissibili;</li> <li>• il contributo massimo maturabile per i periodi di imposta 2017-2018 è pari a 20 milioni di euro, con aliquota unica del 50%;</li> <li>• il contributo massimo maturabile per i periodo di imposta 2019-2020 è pari a 10 milioni di euro, con aliquote pari al 25% e 50% a seconda delle spese ammissibili.</li> </ul> <p>Si rammenta che, per ogni periodo di imposta agevolabile, il bonus deve essere rapportato all'eccedenza degli investimenti realizzati in attività di ricerca e sviluppo realizzati nei periodi di imposta 2012-2013-2014, e che l'importo minimo deve essere almeno pari a 30.000 euro.</p>
<b>Cumulo con altre agevolazioni</b>	<p>Il credito d'imposta relativo agli investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo è una misura di carattere generale e, pertanto, è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione, a condizione che, quest'ultima, non ne indichi un esplicito divieto.</p> <p>La compensazione può essere effettuata attraverso la presentazione del Modello F24, con codice tributo 6857, a decorrere dal primo periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui si sono sostenuti i costi.</p> <p>Tale credito non concorre alla formazione della base imponibile IRES/IRPEF.</p>
<b>Documenti necessari</b>	<p>Per utilizzare l'agevolazione in commento è necessario che il beneficiario dimostri l'effettivo sostenimento delle spese, determinandone una corrispondenza contabile. L'attestazione deve risultare da un'apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese che non sono obbligate per legge alla revisione legale possono richiedere la certificazione ad un revisore legale dei conti oppure ad una società di revisione. Le spese sostenute per l'ottenimento della certificazione in parola potranno essere portate in aumento al credito d'imposta, per un importo massimo pari al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro.</p>
<b>Credito d'imposta: formazione 4.0</b>	
<b>Tipologia credito d'imposta</b>	Formazione 4.0
<b>Riferimenti normativi</b>	L'articolo 1, comma 78-81, legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha prorogato per un ulteriore anno il Credito d'imposta Formazione 4.0 del personale; tuttavia sono state apportate talune modifiche rispetto alla misura originale introdotta dal Piano Industria 4.0 che di seguito verranno commentate.
<b>Beneficiari</b>	<p>Il Credito d'imposta Formazione 4.0 individua come beneficiari esclusivamente le imprese - escludendo nel contempo i titolari di lavoro autonomo -, nello specifico:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>imprese residenti nel territorio dello Stato Italiano;</li> <li>le stabili organizzazioni presenti nel territorio dello Stato Italiano di soggetti non residenti;</li> <li>enti non commerciali che esercitano attività commerciale.</li> </ol> <p>Non rileva l'attività economica esercitata, la natura giuridica, la dimensione, il regime contabile adottato e le modalità di determinazione del reddito fiscale.</p> <p>Viceversa, non rientrano nell'agevolazione quelle imprese che riversano in una situazione di difficoltà, così come definita dal Regolamento UE 651/2014, articolo 2, punto 18.</p>

<p><b>Costi agevolabili</b></p>	<p>La finalità ricercata dalla misura in commento è quella di incentivare la formazione di personale qualificato. Il credito può quindi essere concesso qualora le imprese sostengano dei costi riferibili a corsi di formazione - finalizzati all'acquisizione o al consolidamento delle conoscenze tecnologiche previste dal Piano 4.0 - destinate al solo personale dipendente, quali, ad esempio: formazione in merito ai big data, all'analisi dei dati, al cloud e fog computing, alla cyber security, ai sistemi cyber-fisici, alla prototipazione rapida, ai sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, alla robotica avanzata e collaborativa, all'interfaccia uomo macchina, alla manifattura additiva, all'internet delle cose e delle macchine e all'integrazione digitale dei processi aziendali.</p> <p>Ai fini di tale credito d'imposta, per personale dipendente si intende «<i>il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e i titolari di un contratto di apprendistato</i>».</p> <p>L'agevolazione è sottoposta alla condizione che, tali attività di formazione, siano disciplinate dai contratti collettivi aziendali o territoriali.</p> <p>La formazione al personale può essere erogata sia da soggetti interni che esterni all'azienda; in quest'ultimo caso, però, è necessario che quest'ultimi siano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>accreditati presso fondi interprofessionali (Regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001);</li> <li>accreditati in università pubbliche e/o private o in strutture ad esse riconducibili;</li> <li>soggetti in possesso della certificazione di qualità, secondo la normativa Uni En Iso 9001:2000 settore EA 37;</li> <li>soggetti accreditati presso la Regione (o provincia autonoma) per svolgere attività di formazione.</li> </ol> <p>Non sussistono limitazioni in merito ai luoghi di svolgimento delle lezioni, pertanto, le stesse potranno essere sia frontali che erogate mediante piattaforme online.</p> <p>I costi sostenuti per l'iscrizione e la partecipazione dei propri dipendenti ai corsi riguardanti l'attività di formazione ordinaria e/o periodica realizzati dall'impresa (ad esempio in materia di salute e sicurezza) non risultano essere agevolabili.</p>
<p><b>Meccanismo di calcolo del credito e limite annuale della agevolazione</b></p>	<p>Il credito d'imposta Formazione 4.0 è connesso a due parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>al costo aziendale per singolo dipendente, pari alla retribuzione al lordo delle ritenute e dei contributi previdenziali ed assistenziali;</li> <li>al costo riferito al tempo nel quale il dipendente è occupato nelle attività formative.</li> </ol> <p>Il credito è individuato in misura pari al 40% delle spese sostenute dall'azienda, parametrize al costo aziendale del personale dipendente.</p> <p>Con riferimento alla Legge di Bilancio 2018, il limite massimo annuale è pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario; con riferimento alla Legge di Bilancio 2019, il limite massimo - sempre di 300.000 euro per i casi a) e b) - è attribuito in base alla grandezza dell'impresa, nello specifico:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>50% delle spese ammissibili per le piccole imprese;</li> <li>40% delle spese ammissibili per le medie imprese;</li> <li>30% delle spese ammissibili per le grandi imprese, nel limite massimo annuale di 200.000 euro.</li> </ol>

<b>Cumulo con altre agevolazioni</b>	<p>I bonus fiscale Formazione 4.0 rientra nelle misure agevolative definite dal Piano Nazionale Industria 4.0; tuttavia tale credito d'imposta è indipendente dai bonus fiscali a titolo di iperammortamento per gli investimenti di beni strumentali. Nel rispetto dei limiti massimi definiti dal Regolamento UE 651/2004, il credito d'imposta in parola è inoltre cumulabile con altre misure fiscali agevolative aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili.</p> <p>Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione presentando il Modello F24, con codice tributo 6897.</p>
<b>Credito d'imposta: gli investimenti al Sud</b>	
<b>Tipologia credito d'imposta</b>	Gli investimenti al Sud
<b>Riferimenti normativi</b>	Articolo 1, commi 98-108, legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificata dal DL 243/2016.
<b>Beneficiari</b>	<p>I beneficiari del credito d'imposta in commento sono le imprese che acquistano beni strumentali nuovi, nell'intervallo di tempo compreso fra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2019, destinati ad essere utilizzati nelle strutture produttive delle regioni di Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e Molise.</p> <p>Il credito d'imposta è quindi utilizzabile esclusivamente dai titolari del reddito d'impresa, a prescindere dalla natura giuridica, dal regime contabile, dalle dimensioni e, in parte, dal settore economico (come definito dai codici attività nella tabella Ateco).</p> <p>Possono beneficiare di tale bonus quindi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) le imprese italiane residenti nel territorio dello Stato;</li> <li>b) le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;</li> <li>c) gli enti non commerciali, con solo riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.</li> </ol> <p>Non possono accedere al credito d'imposta in commento, ex lege, le imprese che operano nei seguenti settori economici:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dell'industria siderurgica e del carbone;</li> <li>b) della cantieristica navale;</li> <li>c) dei trasporti e infrastrutture ad essi connessi;</li> <li>d) delle fibre sintetiche;</li> <li>e) della produzione e distribuzione d'energia;</li> <li>f) del mercato creditizio, finanziario ed assicurativo.</li> </ol>
<b>Costi agevolabili</b>	<p>I costi agevolabili sono connessi agli investimenti che le imprese hanno effettuato per l'acquisto e l'ubicazione di strutture produttive nei territori di seguito riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per l'intero territorio regionale, per le regioni di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;</li> <li>b) limitatamente per alcuni comuni, per le regioni di Molise e Abruzzo.</li> </ol> <p>Gli investimenti agevolabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) devono far parte di un progetto di investimento iniziale, pertanto i beni dovranno essere "beni strumentali nuovi", tali da poter essere utilizzati in maniera durevole all'intero di un processo produttivo d'impresa;</li> <li>b) possono riguardare anche l'acquisto, tramite leasing, di macchinari, impianti ed attrezzature per strutture produttive già esistenti (ad esempio per ampliarne la capacità produttiva, o per diversificare la produzione).</li> </ol> <p>Non rientrano invece fra i costi agevolabili gli investimenti effettuati e finalizzati</p>

(segue)	<p>esclusivamente a sostituire gli <i>assets</i> che sono già in possesso, in quanto non possono essere considerati “investimenti iniziali”. L’esclusione è valevole anche per i beni merce, per i beni trasformati o assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita e per i materiali di consumo.</p>
<p><b>Meccanismo di calcolo del credito e limite annuale della agevolazione</b></p>	<p>Il credito d’imposta per gli investimenti al Sud è utilizzabile dalle singole imprese in base alle proprie dimensioni, così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, e dal periodo in cui è stato effettuato l’investimento. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel caso in cui l’investimento sia stato effettuato dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2017, il credito è:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per le micro o piccole imprese del 20%, in relazione all’investimento netto agevolabile;</li> <li>b) per le medie imprese del 15%, in relazione all’investimento netto agevolabile;</li> <li>c) per le grandi imprese del 10%, in relazione all’investimento netto agevolabile.</li> </ol> </li> </ul> <p>Per investimento netto agevolabile, secondo quanto precisato dalla Circolare 34/E/2016, si intende il costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti ed attrezzature varie decurtato degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta (esclusi quelli rientrati nel cd. superammortamento) relativi ai beni rientrati nella struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel caso in cui l’investimento sia stato effettuato dal 1° marzo 2017 in poi, il credito è.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pari al 45% per le piccole imprese che effettuano investimenti in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;</li> <li>b) pari al 35% per le medie imprese che effettuano investimenti in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;</li> <li>c) pari al 25% per le grandi imprese che effettuano investimenti in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;</li> <li>d) pari al 30%, per le piccole imprese che effettuano investimenti in Molise e Abruzzo;</li> <li>e) pari al 20% per le medie imprese che effettuano investimenti in Molise e Abruzzo;</li> <li>f) pari al 10% per le grandi imprese che effettuano investimenti in Molise e Abruzzo.</li> </ol> </li> </ul> <p>La quota dell’investimento agevolabile per ciascun progetto è pari a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 3 milioni di Euro per le piccole imprese;</li> <li>b) 10 milioni di Euro per le medie imprese;</li> <li>c) 15 milioni di Euro per le grandi imprese.</li> </ol> <p>Al fine di beneficiare di tale credito è necessario predisporre ed inviare entro il 31 dicembre 2019 il modello definito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 306414 del 29 dicembre 2018.</p> <p>Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal primo periodo d’imposta a quello in cui è stato effettuato l’investimento, mediante presentazione del Modello F24 con codice tributo 6869.</p>

<b>Cumulo con altre agevolazioni</b>	È ammessa la possibilità di cumulo del credito in parola con gli aiuti <i>de minimis</i> e con ulteriori aiuti di Stato che riguardano i medesimi costi. Il bonus investimento è quindi cumulabile con l'iperammortamento ed non è revocato se si affitta il ramo d'azienda.
<b>Credito d'imposta: eccedenze ACE, trasformazione in credito IRAP</b>	
<b>Tipologia credito d'imposta</b>	Eccedenze ACE, trasformazione in credito IRAP
<b>Riferimenti normativi</b>	Articolo 1, comma 1080, legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
<b>Beneficiari</b>	La Legge di Bilancio 2019 ha abrogato l'Aiuto alla Crescita Economica (ACE), introdotta dall'articolo 1 del DL 201/2011, il cui obiettivo era quello di rafforzare patrimonialmente le imprese. La misura di cui sopra consentiva alle imprese di dedurre dal reddito un importo parametrato agli incrementi netti di patrimonio realizzati rispetto a quello esistente al termine dell'esercizio chiuso al 31.12.2010. La Legge di Bilancio 2019 prevede la sola possibilità di riportare in avanti le eccedenze ACE prodotte nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, o di trasformarle in credito IRAP; ne consegue che il beneficio non potrà più essere calcolato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2018, bensì sarà solamente possibile utilizzare le eccedenze ancora disponibili. I soggetti beneficiari dell'ACE (e quindi del credito d'imposta in commento) individuati dal DL 201/2011 e dagli articoli 2 e 8 del DM 3 agosto 2017, sono: a) le società e gli enti residenti definiti all'art. 73, comma 1, lettera a) e b) del TUIR; b) le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato Italiano di società o enti non residenti; c) gli imprenditori individuali, le S.A.S. e S.N.C. in contabilità ordinaria.
<b>Meccanismo di calcolo del credito e limite annuale della agevolazione</b>	Una volta determinato l'ACE secondo le modalità definite anche dall'ultimo intervento normativo in materia a cui si rimanda (Legge di Bilancio 2017), lo stesso può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dichiarato. Nel caso in cui in reddito dovesse essere incapiente, le eccedenze ACE potranno essere: a) portate in aumento dell'importo deducibile negli esercizi successivi, sino ad esaurimento; b) trasformate in credito d'imposta detraibile dall'IRAP in cinque quote annuali di pari importo. Il credito non deve essere indicato nel quando RU della dichiarazione dei redditi, ma in un prospetto del quadro RS. Le modalità di determinazione del credito cambiano a seconda del caso in cui il beneficiario risulti essere un soggetto passivo IRPEF o IRES. Nel primo caso, le aliquote da applicare coincidono con quelle definite all'art. 11 del TUIR per la quota che si intende trasformare in eccedenza d'imposta; mentre ai soggetti IRES si applica l'aliquota IRES ordinaria per la quota di eccedenza di rendimento nazionale che si è scelto di trasformare in credito d'imposta.
<b>Credito d'imposta: le spese di consulenza per la quotazione delle Pmi</b>	
<b>Tipologia credito d'imposta</b>	Spese di consulenza per la quotazione delle Pmi
<b>Riferimenti normativi</b>	Articolo 1, comma 89-92, legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).



<b>Beneficiari</b>	<p>Il credito d'imposta per le spese di consulenza per la quotazione delle Pmi è fruibile dalle piccole medie imprese - così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE -, ovvero sia da tutte quelle imprese che hanno meno di 250 dipendenti, che hanno un fatturato annuo non maggiore di 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.</p> <p>Nello specifico è necessario che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la domanda di ammissione alla quotazione sia presentata per un mercato regolamentato o per un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro;</li> <li>b) l'ammissione alla quotazione sia adottata da una delibera del gestore antecedente al 31 dicembre 2020;</li> <li>c) l'ente sia iscritto presso il Registro delle Imprese;</li> <li>d) le imprese operino in uno dei settori economici definiti dal regolamento UE 651/2014;</li> <li>e) non siano imprese che non hanno rimborsato o non depositato gli aiuti definiti dalla Commissione Europea o dal Ministero dello Sviluppo Economico e che non riversino in condizioni di difficoltà.</li> </ol> <p>Sono escluse dal bonus quelle imprese che hanno attivato l'iter di quotazione il 1° luglio 2017, anche se non concluso positivamente nell'anno 2018.</p>
<b>Costi agevolabili</b>	<p>Il credito d'imposta in commento corrisponde al 50% dei costi di consulenza sostenuti dall'ente dal 1° gennaio 2018 sino alla data in cui la quotazione è ottenuta (che dovrà comunque essere entro il 31 dicembre 2020).</p> <p>Nello specifico sono agevolabili le spese sostenute dall'ente al fine di avvalersi di consulenti esterni, per prestazioni non continuative o periodiche, in relazione a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) migliorie in merito al sistema di controllo di gestione;</li> <li>b) redazione del piano industriale;</li> <li>c) consulenze al fine di attestare l'idoneità della società per l'ammissione e la permanenza in borsa;</li> <li>d) collocazione di azioni;</li> <li>e) realizzazione della due diligence legale e fiscale;</li> <li>f) redazione del documento di ammissione e dei prospetti utilizzabili dagli investitori;</li> <li>g) spese sostenute dalla società in tutte le fasi di quotazione;</li> <li>h) spese sostenute per la società di revisione incaricata ad attestare i dati di bilancio.</li> </ol>
<b>Meccanismo di calcolo del credito e limite annuale della agevolazione</b>	<p>Per poter accedere a tale bonus è necessario inviare una PEC all'indirizzo <a href="mailto:dgpi-cpmi.divo5@pec.mise.gov.it">dgpi-cpmi.divo5@pec.mise.gov.it</a> allegando l'istanza redatta secondo lo schema definito nell'allegato A del DM 23 aprile 2018. È necessario però che la domanda sia presentata nell'intervallo di tempo compreso fra il 1° ottobre (nell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione) ed il 31 marzo. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di 500.000 euro, con limite complessivo di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 20 milioni di euro per il 2019;</li> <li>b) 30 milioni di euro per il 2020;</li> <li>c) 30 milioni di euro per il 2021.</li> </ol> <p>Per poter beneficiare del credito è però necessario che l'ente sia ammesso alla quotazione.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF/IRES/IRAP;</li> </ol>

<i>(segue)</i>	<p>b) non è assoggettabile al limite annuale di utilizzo di 250.000 euro (art. 1 comma 53, legge 244/2007), né al limite massimo per la compensazione di 700.000 (art. 34, legge 388/2000);</p> <p>c) non rileva ai fini (i) della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 TUIR), (ii) del principio di inerenza per la deducibilità delle spese (art. 109, comma 5, art. 61 TUIR).</p>
<b>Credito d'imposta: bonus pubblicità</b>	
<b>Tipologia credito d'imposta</b>	Bonus pubblicità
<b>Riferimenti normativi</b>	Articolo 57 bis del DL n. 50/2017, modificato dall'art. 4 del Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018; Regolamento Dpcm 16 maggio 2018, n. 90.
<b>Beneficiari e costi agevolabili</b>	<p>I beneficiari del credito d'imposta "bonus pubblicità" sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i soggetti titolari di reddito d'impresa;</li> <li>b) i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo;</li> <li>c) e gli enti non commerciali;</li> </ul> <p>che investono in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana, periodica, on-line, sulle emittenti televisive, radiofoniche, analogiche o digitali, i cui investimenti sono pari ad un valore maggiore dell'1% rispetto a quelli effettuati nell'anno precedente nei medesimi mezzi di comunicazione.</p> <p>Non sono agevolabili le spese per l'acquisto di spazi particolari, quali, ad esempio: televendite, scommesse con vincite di denaro, servizi di messaggeria vocale.</p> <p>Non possono essere beneficiari coloro che, nell'anno precedente rispetto a quello in cui si richiede l'agevolazione, hanno avuto investimenti in tale settore pari a 0 euro, ivi compresi quei soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale si richiede il beneficio.</p>
<b>Meccanismo di calcolo del credito e limite annuale della agevolazione</b>	<p>Il bonus corrisponde al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, che può arrivare sino al 90% nel caso in cui i soggetti beneficiari risultino essere microimprese, PMI e start-up innovative.</p> <p>Le spese sostenute per l'acquisto della pubblicità devono essere considerate al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione ed ad ogni altra spesa differente (anche se funzionale) all'acquisto dello spazio pubblicitario.</p> <p>Al fine di ottenere l'agevolazione è necessario richiedere una certificazione di sostenimento delle spese sostenute rilasciata da un soggetto legittimato (ad esempio, dottore commercialista) o da una società di revisione. Inoltre è richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mediante la quale sia attestata l'assenza di condizioni ostative e interdittive previste dalla disciplina antimafia per la fruizione dei contributi e finanziamenti pubblici.</p> <p>Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante la presentazione del Modello F24.</p>
<b>Credito d'imposta: acquisto e adattamento dei misuratori fiscali</b>	
<b>Tipologia credito d'imposta</b>	Acquisto ed adattamento dei misuratori fiscali
<b>Riferimenti normativi</b>	Articolo 1, comma 55, legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); art. 17, comma 1, lettera c) del DL 119/2018.
<b>Beneficiari, costi agevolabili e limite annuale della agevolazione</b>	I beneficiari sono i soggetti che effettuano le operazioni previste all'articolo 22 del

<i>(segue)</i>	<p>Dpr 633/1972, ovverosia gli esercenti al minuto che hanno l'obbligo di memorizzare e trasmettere in modalità telematica i corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate. Proprio in relazione a quest'ultimo adempimento, il legislatore ha previsto un credito d'imposta per i commercianti al minuto, al fine di agevolare l'acquisto, o l'adattamento, degli strumenti - misuratori fiscali.</p> <p>Rispetto alla precedente versione normativa, la Legge di Bilancio 2019 ha modificato alcuni parametri e, ad oggi, con riferimento agli esercizi 2019 – 2020, è previsto, per ogni strumento, un contributo pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto, o per l'adattamento, dello stesso, rispettivamente per un massimo di 250 euro (in relazione all'acquisto) e 50 euro (in relazione all'adattamento). L'utilizzo del credito è consentito dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva rispetto al mese in cui si è registrata la fattura per l'acquisto – adattamento dello strumento.</p>
<b>Credito d'imposta: motori elettrici e ibridi, gli eco incentivi per auto e moto</b>	
<b>Tipologia credito d'imposta</b>	Motori elettrici e ibridi, gli eco incentivi per auto e moto
<b>Riferimenti normativi</b>	Articolo 1, commi 1031-1047 e 1057-1064, legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
<b>Beneficiari</b>	I soggetti beneficiari del credito in commento sono i titolari di reddito di impresa che svolgono attività di costruzione e/o importazione del veicolo, motoveicolo e motociclo a bassa emissione di CO <sub>2</sub> ; riservando all'acquirente un contributo che andrà a ridurre il prezzo dell'acquisto del veicolo.
<b>Costi agevolabili</b>	<p>I costi agevolabili riguardano le spese sostenute per l'acquisto, da parte di consumatori finali, di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>veicoli di categoria M1 (ossia con fino a 9 posti da sedere), nuovi con un prezzo di listino, iva esclusa, pari a 50.000 euro;</li> <li>veicoli elettrici o ibridi, nuovi con potenza uguale o inferiore a 11 Kw per le categorie L1 (motorini) e L3 (moto).</li> </ol> <p>È necessario tuttavia rispettare le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>procedere con la rottamazione di un veicolo della medesima categoria oppure, se di diversa categoria, appartenente alle classi Euro 1-2-3-4;</li> <li>il veicolo da rottamare sia intestato almeno da 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo mezzo, o da un suo familiare.</li> </ol>
<b>Limite annuale della agevolazione</b>	<p>Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese costruttrici e/o importatrici in relazione al rimborso che, la stessa, eseguirà a favore del venditore di auto il quale, a sua volta, avrà riconosciuto all'acquirente sotto forma di contributo da compensarsi con il prezzo d'acquisto del nuovo veicolo.</p> <p>Di seguito si riportano i criteri di parametrizzazione del credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>acquisto veicolo M1 con rottamazione Euro 1-2-3-4: contributo di 2.500 - 6.000 euro a seconda dei g/Km di CO<sub>2</sub>. Il credito d'imposta è utilizzabile mediante compensazione tramite modello F24;</li> <li>acquisto veicolo M1 senza rottamazione: contributo di 1.500 - 4.000 euro a seconda dei g/Km di CO<sub>2</sub>. Il credito d'imposta utilizzabile mediante compensazione tramite modello F24;</li> <li>acquisto veicolo L1-L3 con rottamazione Euro 0-1-2: 30% del prezzo d'acquisto, con limite di 3.000 euro. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con le ritenute IRPEF operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente.</li> </ul>

<i>(segue)</i>	Il venditore, quindi, riconoscerà gli importi sovraesposti all'acquirente come contributo da compensarsi al prezzo di vendita.
<b>Credito d'imposta: distributori di carburante</b>	
<b>Tipologia credito d'imposta</b>	Distributori di carburante
<b>Riferimenti normativi</b>	Legge n. 205/2017, commi 924 – 925 (Legge di Bilancio 2018).
<b>Beneficiari</b>	I beneficiari del credito d'imposta in commento sono i gestori degli impianti di rifornimento i quali, dal 1° gennaio 2019, sono obbligati ad adottare la fatturazione elettronica per le operazioni B2B e B2C.
<b>Meccanismo di calcolo del credito e limite annuale della agevolazione</b>	Esclusivamente per la parte di acquisti effettuata dai consumatori finali mediante l'utilizzo di carte di credito, carte di debito e carte prepagate, è riconosciuto ai gestori un credito di imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante presentazione del modello F24 (codice tributo 6896), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è avvenuta la maturazione dello stesso.
<b>Credito d'imposta: il nuovo bonus per le edicole, anni 2019-2020</b>	
<b>Tipologia credito d'imposta</b>	Il nuovo bonus per le edicole, anni 2019-2020, salvo proroghe
<b>Riferimenti normativi</b>	Articolo 1, commi 806-809, legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
<b>Beneficiari</b>	Il beneficiari del credito d'imposta in parola sono gli esercenti operanti nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, sia che vi operino in maniera esclusiva, sia non esclusiva (a condizione che l'attività da loro esercitata corrisponda all'unico punto vendita nel comune di riferimento), identificabili dall'articolo 2, comma 3 del DLgs. 24 aprile 2001, n. 170.
<b>Meccanismo di calcolo del credito e limite annuale della agevolazione</b>	Il bonus per le edicole è stato introdotto al fine di agevolare gli esercenti dal carico d'imposta relativo al pagamento degli importi corrisposti a titolo di IMU, Tari e Cosap per i locali in cui è svolta l'attività. Pertanto è necessario determinare gli importi pagati dal gestore a titolo di IMU, Tasi e Cosap e locazione. L'impresa tuttavia non deve aver beneficiato di aiuti <i>de minimus</i> per un ammontare superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il limite annuale per l'agevolazione è pari a 2.000 euro per ciascun soggetto che possiede i benefici. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.
<b>Credito d'imposta: bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici</b>	
<b>Tipologia credito d'imposta</b>	Bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici
<b>Riferimenti normativi</b>	Articolo 1, commi 156 e ss., legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
<b>Beneficiari</b>	I beneficiari del credito d'imposta in parola sono: a) persone fisiche; b) società di persone; c) società di capitali; d) enti non commerciali; che hanno effettuato erogazioni liberali finalizzate ad interventi di bonifica di edifici e di terreni pubblici, alla rimozione di amianto, alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico e alla realizzazione di parchi e di aree verdi. Per poter beneficiare del beneficio, i destinatari dell'erogazioni liberali devono essere alternativamente:

<i>(segue)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) enti pubblici;</li> <li>b) concessionari o affidatari degli immobili pubblici.</li> </ul>
<b>Meccanismo di calcolo del credito e limite annuale della agevolazione</b>	<p>Per poter beneficiare del credito, e per poterne calcolare la sua portata, è necessario che l'erogatore effettui il versamento mediante mezzi tracciabili dal 1° gennaio 2019 in poi.</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 65% dell'erogazione effettuata, nel limite del 10 per mille dei ricavi annui per i titolari del reddito d'impresa e nel limite del 20% del reddito imponibile per gli enti non commerciali e persone fisiche, da ripartirsi in tre periodi d'imposta - per i primi - con l'esercizio coincidente con l'anno solare. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito è utilizzabile mediante compensazione con il modello F24. Il credito non rileva ai fini IVA, IRAP, IRES.</p> <p>Per gli enti non commerciali e le persone fisiche il bonus può essere portato in compensazione nella propria dichiarazione dei redditi.</p>
<b>Credito d'imposta: l'acquisizione di prodotti da riciclo</b>	
<b>Tipologia credito d'imposta</b>	L'acquisizione di prodotti da riciclo
<b>Riferimenti normativi</b>	Legge n. 205/2017, commi 73-77 (Legge di Bilancio 2018).
<b>Beneficiari</b>	<p>I beneficiari del credito d'imposta in commento sono i titolari di partita IVA, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli imprenditori individuali;</li> <li>b) le società di persone;</li> <li>c) le società di capitali;</li> <li>d) le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato Italiano.</li> </ul>
<b>Costi agevolabili</b>	<p>Il credito d'imposta in commento tende ad incentivare l'utilizzo dei prodotti riciclati nell'attività d'impresa ed è pari al 36% delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti realizzati attraverso la filiera della raccolta differenziata e di prodotti da riciclo. È necessario, però, che i prodotti siano, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa europea;</li> <li>b) che derivano dalla raccolta differenziata della carta di alluminio;</li> <li>c) realizzati con materiali che derivano dalla raccolta differenziata dagli imballaggi in plastica.</li> </ul>
<b>Meccanismo di calcolo del credito e limite annuale della agevolazione</b>	<p>Per poter utilizzare il credito d'imposta in commento, pari al 36% delle spese sostenute e documentate dai titolari di partita IVA per gli anzidetti acquisti, è necessario che gli stessi forniscano una documentazione delle spese sostenute. L'importo massimo annuo agevolabile di spesa è pari a 20.000 euro, condizionato ad un tetto massimo annuale "generale" per gli anni 2020-2021 di 1.000.000 di euro.</p>
<b>Credito d'imposta: arte, sport e le donazioni spontanee</b>	
<b>Tipologia credito d'imposta</b>	Art Bonus
<b>Riferimenti normativi</b>	DL. n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2014.
<b>Beneficiari</b>	<p>Qualsiasi contribuente, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) persone fisiche;</li> <li>b) società di persone;</li> <li>c) società di capitali;</li> <li>d) enti non commerciali;</li> <li>e) stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano.</li> </ul>
<b>Costi agevolabili</b>	Il 65% delle erogazioni liberali in denaro (con mezzi tracciabili) effettuate al fine di tutelare il patrimonio culturale e lo sviluppo della cultura e dello spettacolo nei

<i>(segue)</i>	<p>periodi in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015. Mediante la legge di Bilancio 2016 il credito d'imposta ha assunto carattere permanente ed il suo ammontare si è assestato al 65% delle erogazioni eseguite nel corso del periodo d'imposta.</p> <p>È però necessario che i destinatari delle erogazioni siano proprietari/gestori di beni culturali pubblici, quindi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) enti pubblici;</li> <li>b) concessionari o affidatari di beni culturali pubblici;</li> <li>c) soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo.</li> </ol>
<b>Meccanismo di calcolo del credito e limite annuale della agevolazione</b>	<p>Il credito d'imposta, pari al 65% dell'erogazione effettuata, è soggetto al limite:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per i titolari del reddito d'impresa, pari al 5 per mille dei ricavi, mediante utilizzo del modello F24. Le quote non utilizzabili potranno essere utilizzate nei successivi periodi d'imposta;</li> <li>b) per gli enti non commerciali, pari al 15% del reddito imponibile, da ripartirsi in tre quote annuali, mediante l'utilizzo del quadro RS del modello redditi ENC. Le quote non utilizzabili potranno essere utilizzate nei successivi periodi d'imposta senza limiti temporali.</li> </ol> <p>Il credito d'imposta non rileva ai fini IRPEF, IRES, IRAP e non è soggetto ai limiti definiti agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i) e 100, comma 2, lettere f) e g) del TUIR.</p>
<b>Tipologia credito d'imposta</b>	Sport bonus
<b>Riferimenti normativi</b>	Articolo 1, commi 363 e seguenti, legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018); articolo 1, commi 621 e seguenti, legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
<b>Beneficiari</b>	<p>Qualsiasi contribuente, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura, quindi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) persone fisiche;</li> <li>b) società di persone;</li> <li>c) società di capitali;</li> <li>d) enti non commerciali;</li> <li>e) stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano.</li> </ol>
<b>Costi agevolabili</b>	<p>I costi agevolabili sono pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro (con mezzi tracciabili) effettuate al fine di sostenere la ristrutturazione e la nuova realizzazione di impianti sportivi pubblici.</p> <p>È però necessario che i destinatari delle erogazioni siano alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) enti pubblici;</li> <li>b) concessionari o affidatari delle strutture sportive pubbliche.</li> </ol>
<b>Meccanismo di calcolo del credito e limite annuale della agevolazione</b>	<p>Il credito d'imposta, pari al 65% dell'erogazione effettuata, è soggetto al limite:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per i titolari del reddito d'impresa, pari al 10 per mille dei ricavi, mediante l'utilizzo del modello F24;</li> <li>b) per gli enti non commerciali e persone fisiche, pari al 20% del reddito imponibile, da ripartirsi in tre quote annuali, nella dichiarazione dei redditi.</li> </ol> <p>Il credito d'imposta non rileva ai fini IRPEF, IRES, IRAP e non è soggetto ai limiti definiti all'articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007 e all'articolo 34, comma 34, legge n. 388/2000.</p>
<b>Credito d'imposta: Ecobonus e Sismabonus, la cessione del credito</b>	
<b>Tipologia credito d'imposta</b>	Ecobonus, la cessione del credito d'imposta
<b>Riferimenti normativi</b>	Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), modificata anche a seguito della

<i>(segue)</i>	legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
<b>Beneficiari</b>	<p>Chiunque effettui interventi sugli immobili che generano un saving energetico (non le manutenzioni, quindi) può beneficiare della detrazione. Sia i soggetti esclusi dall'imposizione IRPEF, sia i soggetti capienti.</p> <p>I soggetti beneficiari possono trasferire l'agevolazione sotto credito d'imposta in base alla loro condizione, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti che rientrano nella <i>no tax area</i> possono trasferire l'agevolazione sotto forma di credito d'imposta:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ai fornitori che hanno eseguito i lavori;</li> <li>b) ad altri soggetti privati, ivi compresi gli intermediari finanziari ma non alle pubbliche amministrazioni;</li> </ol> </li> <li>• i soggetti capienti possono trasferire l'agevolazione sotto forma di credito d'imposta, ma non agli istituti di credito ed a intermediari finanziari.</li> </ul> <p>Successivamente, i soggetti cessionari hanno la possibilità di usufruire del credito o, a loro volta, di cederlo a favore di altri soggetti.</p>
<b>Costi agevolabili</b>	I costi agevolabili sono le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici effettuando interventi sia su parti comuni dei condomini (ad esempio, coibentazione involucro con superficie superiore al 25% della superficie disperdente), sia sulle singole unità immobiliari (ad esempio, serramenti ed infissi, schermature solari, caldaie a condensazione in classe A, caldaie a biomassa, pannelli solari, generatori ibridi).
<b>Meccanismo di calcolo del credito e limite annuale della agevolazione</b>	<p>L'ammontare del credito d'imposta è pari all'importo della detrazione lorda che spetta al soggetto che ha sostenuto le spese per gli interventi di riqualificazione energetica, ai sensi dell'art. 14 DL n. 63/2013.</p> <p>Nell'ipotesi in cui siano stati effettuati dei lavori condominiali, il beneficiario dovrà calcolare il bonus a lui imputabile in base alle risultanze della delibera assembleare condominiale o alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta del condominio. Nel caso in cui si intenda effettuare la cessione del credito nel caso di lavori condominiali è necessario che vengano rispettati taluni specifici adempimenti, sia a carico del condominio sia a carico dell'amministratore condominiale (nel caso in cui il condominio non abbia l'obbligo di nomina dell'amministratore, gli adempimenti saranno a carico del singolo condomino appositamente incaricato).</p> <p>Il cessionario, per poter utilizzare il credito, dovrà accedere nel proprio cassetto fiscale ed accettarne la disponibilità.</p> <p>L'agevolazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, mediante presentazione del Modello F24 con codice tributo 6890.</p> <p>In base di successiva cessione, il "nuovo" cessionario potrà utilizzare le rate residue in compensazione.</p> <p>L'agevolazione dell'Ecobonus è assoggettabile al limite annuale di utilizzo di 700.000 euro (art. 34, legge 388/2000).</p>
<b>Tipologia credito d'imposta</b>	Sismabonus, la cessione del credito d'imposta
<b>Riferimenti normativi</b>	Articolo 16, comma 1 quinquies, DL n. 63/2013.
<b>Beneficiari</b>	<p>Chiunque effettui interventi sugli immobili che generano un miglioramento sul piano antisismico (non le manutenzioni, quindi) può beneficiare della detrazione. Sia i soggetti esclusi dall'imposizione IRPEF, sia i soggetti capienti.</p> <p>I soggetti beneficiari possono trasferire l'agevolazione sotto credito d'imposta in base alla loro condizione, nello specifico:</p>

<i>(segue)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti che rientrano nella <i>no tax area</i> possono trasferire l'agevolazione sotto forma di credito d'imposta:             <ul style="list-style-type: none"> <li>c) ai fornitori che hanno eseguito i lavori ;</li> <li>d) ad altri soggetti privati, ivi comprese le persone fisiche, esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti;</li> </ul> </li> <li>• i soggetti capienti possono trasferire l'agevolazione sotto forma di credito d'imposta:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ai fornitori che hanno eseguito i lavori;</li> <li>b) ad altri soggetti privati, ivi comprese le persone fisiche, esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti.</li> </ul> </li> </ul> <p>In questo caso, per entrambe le categorie, è esclusa la possibilità di cedere il credito agli istituti di credito, agli intermediari finanziari ed alle pubbliche amministrazioni.</p> <p>Successivamente, i soggetti cessionari hanno la possibilità di usufruire del credito o, a loro volta, di cederlo a favore di altri soggetti (è ammessa un'unica successiva cessione).</p>
<b>Costi agevolabili</b>	<p>I costi agevolabili sono le spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche su parti condominiali che determinano la riduzione del rischio sismico di una classe o di due classi. La detrazione è pari rispettivamente al 75% e all'85% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.</p>
<b>Meccanismo di calcolo del credito e limite annuale della agevolazione</b>	<p>L'ammontare del credito d'imposta è pari all'importo della detrazione che spetta al soggetto che ha sostenuto le spese per gli interventi di riduzione del rischio antisismico.</p> <p>Il beneficiario dovrà calcolare il bonus a lui imputabile in base alle risultanze della delibera assembleare condominiale o alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta del condominio. Nel caso in cui si intenda effettuare la cessione del credito è necessario che vengano rispettati taluni specifici adempimenti, sia a carico del condominio sia a carico dell'amministratore condominiale.</p> <p>Le detrazioni di cui sopra si applicano su un importo di spesa non superiore a 96.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.</p> <p>Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente mediante la presentazione del Modello F24 con codice tributo 6891.</p>

Di seguito vengono riportati ulteriori crediti d'imposta, introdotti da leggi speciali finalizzate ad agevolare lo svolgimento dell'attività imprenditoriale che, nel caso in cui fossero concessi all'impresa, la stessa dovrebbe indicare nella sezione quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Originariamente, secondo le disposizioni introdotte dalla Legge Finanziaria 2008, il beneficio dei crediti da indicare nel quadro RU non poteva superare il limite annuo di compensazione di 250.000 euro e, per la parte eccedente, era previsto che, la stessa, fosse riportata in avanti ed utilizzata negli esercizi successivi fino ad esaurimento.



Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2014, secondo le disposizioni introdotte dall'art. 9, comma 2, DL 35/2013, per i contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/1997, il limite massimo è stato aumentato a 700.000 Euro.

Crediti d'imposta	Riferimenti normativi
<b>Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica</b>	Articolo 17, DLGS 241/1997; articolo 8, comma 10, lettera f), legge 448/1998
<b>Esercizio di servizio taxi</b>	Articolo 20, DL 331/1993; DLGS 504/1995; articolo 1, DL 265/2000, articolo 23, legge 388/2000; DPCM 20 febbraio 2014
<b>Investimenti in agricoltura</b>	Articolo 69, legge 289/2002
<b>Incentivi per la crescita scientifica</b>	Articolo 5, legge 449/1997; DL 275/1998; DLGS 297/1999; articolo 14 DM 593/2000
<b>Assunzione di lavoratori detenuti</b>	Articolo 1, DM 87/2002
<b>Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato e ONLUS</b>	Articolo 20, DL 269/2003
<b>Acquisto di software da parte di farmacie private e pubbliche</b>	Articolo 9, DL 282/2004; articolo 1, comma 224, legge 296/2006; articolo 13 DL 7/2007
<b>Recupero del contributo versato al SSN dagli autotrasportatori</b>	Articolo 1, comma 652, legge 208/2015; articolo 1, comma 103, legge 266/20025; articolo 2, comma 3, legge 203/2008
<b>Promozione pubblicitarie imprese agricole</b>	Articolo 1, commi 1088-1090, legge 296/2006
<b>Investimenti in agricoltura anno 2007</b>	Articolo 1, comma 7075, legge 296/2006
<b>Imprese di autotrasporto merci</b>	Articolo 12, DL 81/2007
<b>Adozione di misure di prevenzione degli atti illeciti</b>	DM 6 febbraio 2008
<b>Spese relative agli impianti di sicurezza sostenute da parte di rivenditori di generi di monopolio</b>	DM 6 febbraio 2008
<b>Ricerca scientifica</b>	Agenzia delle Entrate, provvedimento 9 settembre 2011
<b>Modernizzazione del sistema di distribuzione e di vendita dei prodotti editoriali</b>	Articolo 4, comma 1, DL 63/2012
<b>Nuove assunzioni di personale altamente qualificato</b>	Articolo 24, DL 83/2012; DM 23 ottobre 2013; DM 28 luglio 2014; DM 10 ottobre 2014; Articolo 1, comma 35, legge 190/2014
<b>Incentivi ricostruzione/sisma maggio 2012/imprese e lavoratori autonomi</b>	Articolo 67 octies del DL 83/2012, convertito dalla legge 134/2012, modificato dal DL 74/2014, convertito dalla legge 93/2014
<b>Promozione del sistema musicale italiano</b>	Articolo 7 DL 91/2013, convertito con modificazioni dalla legge 112/2013

<b>Art bonus (erogazioni liberali pro cultura)</b>	Articolo 1, DL 83/2014, convertito con modificazioni dalla legge 106/2014
<b>Digitalizzazione esercizi ricettivi</b>	Articolo 9, DL 83/2014; Di 12 febbraio 2015
<b>Commercio elettronico settore agricolo</b>	Articolo 3, comma 1, DL 91/2014; Di 278/2015
<b>Sviluppo nuovi prodotti settore agricolo</b>	Articolo 3, comma 3, DL 91/2014, Di 272/2015
<b>Investimenti in beni strumentali nuovi</b>	Articolo 18, DL 91/2014
<b>Formazione autotrasportatori</b>	Articolo 32 bis, DL 133/2014
<b>Produttori indipendenti opere televisive nazionali</b>	Articolo 8, comma 2, DL 91/2013; Di 5 febbraio 2015
<b>Produttori indipendenti opere web nazionali</b>	Articolo 8, comma 2, DL 91/2013; Di 5 febbraio 2015
<b>Produttori esecutivi opere televisive estere</b>	Articolo 8, comma 2, DL 91/2013; Di 5 febbraio 2015
<b>Produttori esecutivi opere web estere</b>	Articolo 8, comma 2, DL 91/2013; Di 5 febbraio 2015
<b>Negoziazione e arbitrato</b>	Articolo 21 bis, DL 83/2015; DM 23 dicembre 2015
<b>Acquisto beni strumentali nuovi</b>	Articolo 1, commi 98-108, legge 208/2015
<b>Acquisto di strumenti musicali</b>	Articolo 1, comma 984, legge 208/2015; articolo 1, comma 626, legge 232/2016
<b>Erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici</b>	Articolo 1, commi 145-150, legge 107/2015; legge 208/2015; legge 232/2016
<b>Adeguamento tecnologico trasmissione dati IVA</b>	Articolo 4, comma 2, DL 193/2016
<b>Industrie tecniche e di post-produzione</b>	Articolo 17, comma 2, legge 220/2016
<b>Solidarietà sociali</b>	Articolo 1, comma 59, legge 232/2016

Per alcuni crediti non vige il limite di utilizzo di 250.000 euro.

<b>Crediti d'imposta</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
<b>Ricerca industriale e sviluppo competitivo</b>	Articolo 1, commi 280-283, Legge 296/2006
<b>Ricerca scientifica</b>	Articolo 1, DL 70/2011
<b>Acquisto di beni strumentali in aree svantaggiate</b>	Articolo 1, commi 271-279, Legge 296/2006
<b>Incentivi per la rottamazione e per l'acquisto, con rottamazione, di autoveicoli e motocicli</b>	Articolo 259, DL 248/2007

<b>Rimborso contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di un bene o di un servizio (rottamazione auto e acquisto auto ecologiche)</b>	Articolo 1, comma 10, DL 5/2009
<b>Settore cinematografico</b>	Legge 244/2007; articolo 2, comma 4, DL 225/2010
<b>Trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio</b>	Articolo 2, comma 55, DL 225/2010
<b>Autotrasportatori (caro petrolio)</b>	Articolo 1, DL 265/2000
<b>Imprese che assumono lavoratori dipendenti altamente qualificati</b>	Articolo 24, DL 83/2012
<b>Erogazioni liberali a sostegno della cultura</b>	Articolo 1, DL 83/2014
<b>Investimenti in beni strumentali nuovi</b>	Articolo 18, DL 91/2014
<b>Acquisizione di beni capitali e per la formazione del personale (autotrasportatori)</b>	Articolo 32 bis, DL 133/2014
<b>Attività di ricerca e sviluppo</b>	Articolo 3, DL 145/2013, come sostituito dall'articolo 1, comma 35, legge 190/2014
<b>Enti di previdenza obbligatoria e forme di previdenza complementare</b>	Articolo 1, commi 91-94, legge 190/2014
<b>Acquisto di beni strumentali nuovi</b>	Articolo 1, comma 98, Legge 208/2015
<b>Versamento al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile</b>	Articolo 1, comma 394, Legge 208/2015
<b>Fondazioni bancarie per versamenti a Fondi speciali</b>	Articolo 1, comma 578, Legge 232/2016

Non è semplice addentrarsi in tutte le disposizioni agevolative e coglierne tutte le potenzialità ma, grazie all'esperienza che i Professionisti dello Studio hanno maturato in questi specifici settori, gli stessi sono a disposizione per assistervi e consigliarvi, al fine di trovare le soluzioni più adatte alle vostre esigenze.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Righini